

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 187

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBONI, BIAGINI, VENTUROLI, TOGNONI, JACAZZI, PAGLIARANI, BIAMONTE, DI MAURO, GORRERI, LA BELLA, MASCOLO, MONASTERIO, MORELLI, TEMPIA VALENTA, ZANTI TONDI CARMEN, CORGHI, BENOCCI, LEVI ARIAN GIORGINA, GUIDI, MARRAS, COLAJANNI, TEDESCHI, FASOLI

Presentata il 12 luglio 1968

Provvidenze economiche e sanitarie per i mutilati e invalidi civili

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il lungo cammino dei mutilati e invalidi civili italiani per il riconoscimento e l'affermazione dei diritti sanciti dagli articoli 4, 32 e 38 della Costituzione non è stato né facile né semplice e ha attraversato fasi alterne di speranze e delusioni, di vigorose battaglie unitarie e di attese, di importanti conquiste e di modesti compromessi.

Chi come noi e come molti colleghi di altre parti politiche ha seguito da vicino il travaglio organizzativo, l'ansia rivendicativa, l'alto spirito di lotta che ha animato e tuttora anima la categoria nella ricerca di uno sbocco di giustizia ai mali morali, fisici e sociali di milioni di cittadini infelici, si rende conto dell'enorme distanza che ancora separa la loro condizione giuridica dal traguardo di piena tutela del diritto al lavoro, all'assistenza economica e sanitaria che la Costituzione prevede per tutti i cittadini della Repubblica.

Pertanto non vogliamo, così dicendo, sottovalutare le importanti tappe legislative che nel giro di pochi anni i mutilati e invalidi civili sono riusciti a conquistare. Al di là dei loro contenuti e delle loro conseguenze concrete, esse hanno il pregio di avere posto il Parlamento di fronte ad un problema sino ad allora ignorato o non sufficientemente apprezzato nelle sue dimensioni quantitative e nelle sue complesse implicazioni qualitative,

inducendolo a compiere i primi passi in direzione della esigenza di dare pienezza giuridica ai ricordati postulati costituzionali.

Non è chi non veda, tuttavia, come gli sforzi compiuti dal Parlamento in questo delicato settore della vita sociale siano gravemente lacunosi, in quanto lasciano scoperte fasce importanti di bisogni ed evidenziano insufficienze quantitative non più tollerabili.

La legge 23 aprile 1965, n. 458, istitutiva dell'ente di diritto pubblico dei mutilati e invalidi civili, per certi aspetti confusi e persino contraddittori che rendono difficoltosa la sua interpretazione in fase esecutiva, è tuttora lettera morta, come è largamente inoperante la legge 6 agosto 1966, n. 625, in conseguenza della macchinosità delle norme relative al riconoscimento e alla classificazione dei mutilati e invalidi civili, della mancata istituzione dei corsi di qualificazione e riqualificazione professionale e dei centri di lavoro protetti per i mutilati e gli invalidi civili, strumenti essenziali per il reinserimento nell'attività produttiva di migliaia di cittadini e condizione indispensabile per la piena applicabilità della nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, approvata dal Parlamento quasi allo scadere della IV Legislatura.

La legge 2 aprile 1968, n. 482, che detta le norme generali e particolari di tale disciplina,

costituisce una grande vittoria rivendicativa della categoria, forse la conquista legislativa più importante e significativa di tutto un decennio di lotte per l'affermazione dei diritti civili e sociali dei mutilati e invalidi. Cionondimeno essa nasconde in larga misura le stesse insidie che resero inoperante la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, che minacciano di far crollare miseramente le accumulate speranze di migliaia di infelici. Tali insidie si riassumono non tanto e non solo nel potere discrezionale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di modificare le percentuali di assunzione obbligatoria presso le aziende pubbliche e private, quanto nella piena libertà di dette aziende di far riconoscere invalidi i dipendenti in servizio (possibilità senza limiti ove si considerino le condizioni di logoramento fisico e psichico cui sono sottoposti nelle fabbriche i lavoratori) e soprattutto in una politica di riduzione della manodopera occupata che se da una parte sottopone i lavoratori al più bestiale sfruttamento, dall'altra aggrava il già imponente fenomeno della disoccupazione di massa. D'altra parte, come abbiamo sottolineato nel corso del dibattito parlamentare e come da più parti è stato riconosciuto, la legge n. 625 assiste economicamente un numero limitatissimo di cittadini mutilati e invalidi civili e in una misura che alla luce delle esigenze di vita mediamente intese rappresenta meno di una elemosina.

L'assistenza sanitaria ivi prevista è di carattere esclusivamente specifico e non risolve pertanto il grave problema della tutela sanitaria in tutta la sua estensione, generica e specialistica, ambulatoriale e domiciliare, protettiva, ospedaliera e farmaceutica.

Di fronte ad un tale quadro sostanzialmente negativo, noi ci siamo preoccupati di affrontare e di proporre in termini organici e globali la soluzione dei problemi che ancora restano insoluti sul tavolo delle rivendicazioni e delle aspirazioni della categoria.

Questo nostro impegno è sorretto dalla obiettiva constatazione della drammatica situazione nella quale continuano a versare centinaia di migliaia di cittadini i quali, per il loro stato di menomazione fisica e per le loro condizioni economiche, non sono in grado di provvedere con i mezzi propri alle più elementari necessità della vita.

Il Capitolo VII del piano quinquennale di sviluppo economico, seppure da noi giudicato inadeguato e contraddittorio, indica tuttavia come obiettivo finale nel campo sanitario e previdenziale « l'attuazione di un compiuto

sistema di sicurezza sociale » per tutti i cittadini, ma attende dalla legge la sua graduale applicazione. Con la proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra attenzione, desideriamo far compiere al Parlamento un passo avanti di fondamentale importanza verso la concreta attuazione di un regime di sicurezza sociale a favore di una parte tanto considerevole di cittadini italiani che, per la loro condizione di mutilati e invalidi civili, invocano legittimamente urgenti provvedimenti legislativi, non ignorando tuttavia che un vero regime di sicurezza sociale trova la sua più rispondente premessa in una politica economica di piena occupazione, necessaria per garantire a tutti i cittadini, anche a coloro che non sono in possesso dei normali requisiti fisici, uguali condizioni di libertà e di dignità nel lavoro.

Il problema serio di consentire l'immissione nel processo produttivo e nei servizi pubblici e privati del maggior numero possibile di mutilati e invalidi civili, il problema cioè di creare l'unica e vera condizione per restituire tutta la sua dignità di cittadino e di lavoratore all'invalido e la esaltante possibilità dell'autosufficienza economica e previdenziale, può trovare nella proposta di legge da noi presentata uno stimolo efficace e continuo alla sua più completa soluzione. E ciò a motivo del fatto che essendo chiamato lo Stato a rispondere in prima persona della necessità assistenziale, sanitaria ed economica di milioni di cittadini, non potrà non considerare l'interesse primario di creare tutte le condizioni per la restituzione al lavoro della maggiore parte di essi.

In tale prospettiva pare a noi indispensabile che siano intanto assicurate alla categoria dei mutilati e invalidi civili, le provvidenze economiche e sanitarie capaci di concretare quel regime di sicurezza sociale sul quale il Parlamento si è politicamente impegnato.

Ciò che proponiamo al giudizio e alle deliberazioni degli onorevoli colleghi non è una novità, ma il frutto del riesame e della rielaborazione di proposte di legge che, sulla materia, i diversi gruppi politici hanno presentato nel recente passato. Diciamo di più: la nostra proposta di legge può essere considerata un documento unitario della volontà legislativa espressa da tanti colleghi di ogni settore del Parlamento. Siamo fermamente convinti che lo spirito unitario che informa la nostra iniziativa concorrerà al determinarsi di uno schieramento di forze capaci di battersi positivamente per le sacrosante aspirazioni dei mutilati e invalidi civili italiani.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Invalidi civili. — Definizione.

Agli effetti del collocamento obbligatorio al lavoro, dell'assistenza sanitaria ed economica e di ogni altro beneficio previsto dalla presente legge e da altre leggi, si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche di natura psichica o dipendenti da forme morbose a carattere progressivo, purché non dipendenti da causa di guerra, di lavoro e di servizio, che comportino una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, salvo ove sia diversamente disposto.

ART. 2.

Accertamento dell'invalidità.

L'accertamento dell'invalidità è effettuato in ciascun comune o consorzio di comuni sede di ufficio dell'ufficiale sanitario, da una Commissione sanitaria nominata dal Sindaco o dal Presidente del consorzio.

In relazione all'entità della popolazione residente nel comune e dei casi di invalidità da accertare il Sindaco è autorizzato a nominare più Commissioni.

ART. 3.

Composizione e compiti della Commissione sanitaria.

La Commissione sanitaria è composta dall'ufficiale sanitario, da un medico condotto, da un medico designato dall'Ispettorato provinciale del lavoro e dal segretario comunale o da un rappresentante di grado direttivo dell'amministrazione comunale o consortile con funzioni di segretario.

Nei comuni ove funzionano più Commissioni sanitarie il posto dell'ufficiale sanitario può essere surrogato da un medico condotto designato dall'ufficiale sanitario stesso.

La Commissione ha il compito di accertare la minorazione fisica e il grado di invalidità che essa comporta ai fini del collocamento obbligatorio e dei benefici sanitari, economici, di qualificazione e riqualificazione professionale previsti dalla presente e da altre leggi.

Il Segretario della Commissione, entro tre giorni dall'accertamento, trasmetterà al Sin-

daco o al Presidente del Consorzio dei comuni, che provvederà ad informare il medico provinciale e l'Ispettorato provinciale del lavoro, l'elenco dei mutilati e invalidi civili visitati, per ognuno dei quali dovrà risultare il grado di invalidità accertato.

ART. 4.

Ricorsi.

Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie comunali o consortili, l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria provinciale costituita presso l'ufficio del medico provinciale e composta dal medico provinciale che la presiede, da un professore titolare di medicina legale e delle assicurazioni residente in un comune della provincia, da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dall'Ispettorato provinciale del lavoro.

Le Commissioni sanitarie provinciali sono nominate dal Prefetto.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa o da un impiegato del ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità o da un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Avverso la decisione della Commissione sanitaria provinciale l'interessato può proporre azione giudiziaria dinnanzi al tribunale competente.

ART. 5.

Durata degli organi collegiali.

Gli organi collegiali di cui ai precedenti articoli durano in carica tre anni. Per ciascun membro effettivo delle Commissioni deve essere nominato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

Le Commissioni possono, ove occorra, avvalersi della consulenza di specialisti.

Per gli accertamenti davanti alle Commissioni l'invalido può farsi assistere da un medico di fiducia.

Nei casi di gravi difficoltà di spostamento per lo stato di menomazione fisica dell'interessato, le Commissioni sanitarie devono disporre l'accertamento dell'invalidità a domicilio.

A ciascun componente le Commissioni sanitarie previste dalla presente legge è corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire 5.000 per seduta.

ART. 6.

Assegno vitalizio.

I mutilati e invalidi civili che abbiano compiuto i 18 anni e risultino inabili a proficuo lavoro in misura superiore ai due terzi della capacità lavorativa, hanno diritto ad un assegno mensile di importo pari al minimo della pensione di invalidità corrisposta dall'INPS.

L'assegno è corrisposto nella misura del cinquanta per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza. Sono esclusi dal beneficio di cui al primo e secondo comma i mutilati e invalidi civili il cui reddito familiare sia superiore al minimo imponibile ai fini dell'imposta complementare e coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura e provenienza, uguali o superiori al minimo della pensione di invalidità erogata dall'INPS.

Ai mutilati e invalidi civili che godono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza in misura inferiore al minimo della pensione di invalidità dell'INPS, l'assegno di cui al primo comma è ridotto in misura corrispondente all'importo del trattamento già goduto.

ART. 7.

Assegno di assistenza ai minori.

Alle famiglie dei mutilati e invalidi civili di età inferiore a 18 anni, qualora i minori vivano in famiglia avente un reddito ai fini dell'imposta complementare inferiore al minimo imponibile, è concesso un assegno mensile uguale al valore della retta corrisposta dal Ministero dell'interno per il ricovero in istituto dei minori abbandonati.

ART. 8.

Assegno di accompagnamento.

I mutilati e invalidi civili, il cui reddito familiare al netto delle presunte spese di assistenza sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'imposta complementare, che a giudizio delle Commissioni comunali o consortili di cui alla presente legge debbano valersi dell'assistenza di accompagnamento, oltre all'assegno previsto dall'articolo 6, hanno diritto

ad un assegno mensile di accompagnamento di importo pari a quello erogato dall'INAIL per i grandi invalidi del lavoro.

ART. 9.

Autorizzazione ed erogazione assegni.

La concessione degli assegni di cui agli articoli precedenti è autorizzata, in ciascun comune o consorzio di comuni territorialmente competenti per gli accertamenti sanitari di invalidità da una commissione composta dal Sindaco del comune o dal Presidente del consorzio di comuni, dal Presidente dell'ECA e, nel caso di consorzio di comuni, dal Presidente dell'ECA del comune sede del consorzio; dall'ufficiale sanitario; da un rappresentante di carriera direttiva dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette; da un rappresentante dell'ente di diritto pubblico dei mutilati e invalidi civili.

Funge da segretario della Commissione il segretario del comune o del consorzio.

La erogazione degli assegni viene effettuata dagli ECA in base all'elenco degli aventi diritto predisposto e trasmesso dalla Commissione di cui al primo comma.

ART. 10.

Assegno di disoccupazione.

Ai mutilati e invalidi civili dichiarati collocabili dalle competenti Commissioni sanitarie, che abbiano compiuto i 18 anni e non superati i 55 e che siano involontariamente disoccupati, è concessa una indennità mensile di disoccupazione di importo almeno pari al minimo della pensione di invalidità corrisposta dall'INPS, per tutta la durata del periodo di disoccupazione.

L'erogazione dell'assegno di cui al comma primo viene effettuata dagli ECA, previa autorizzazione dell'Ispettorato provinciale del lavoro, per delega del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 11.

Indennità di frequenza ai corsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

Ai mutilati e invalidi civili che frequentano i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale sono concesse le indennità

previste per gli allievi dei corsi di qualificazione e riqualificazione per disoccupati di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 12.

Assistenza sanitaria.

È concessa l'assistenza gratuita ospedaliera, generica, specialistica, ambulatoriale e domiciliare, farmaceutica, protetica e di recupero funzionale ai mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 1 della presente legge.

Ad essa provvederanno i comuni le cui spese saranno rimborsate dal Ministero della sanità a periodi semestrali posticipati.

Ai mutilati e invalidi civili che già godono di prestazioni sanitarie ed ai ciechi, sordomuti, poliomielitici, spastici ed altri minorati aventi diritto a prestazioni assistenziali, sono applicati i provvedimenti di cui al primo comma, nella misura in cui occorra per integrare i benefici già loro concessi da parte dello Stato, o degli enti mutualistici, previdenziali e locali, o di altri enti pubblici.

Il Ministero della sanità è autorizzato a promuovere misure differenziate per particolari categorie di minorati, quali gli invalidi per cause di natura psichica e gli affetti da forme morbose a carattere progressivo.

ART. 13.

Compiti delle autorità locali.

Ai medici condotti, alle ostetriche condotte e agli enti assistenziali pubblici operanti nel comune, è affidato il compito di reperire i mutilati e invalidi civili presenti nel territorio del comune e di avviarli alle Commissioni sanitarie per l'accertamento di cui all'articolo 2.

Gli insegnanti delle scuole materne, elementari e secondarie, i medici scolastici, i medici e le assistenti dell'ONMI, sono tenuti a segnalare all'ufficiale sanitario i casi dei mutilati e invalidi civili a loro conoscenza.

ART. 14.

Modalità formali.

Ai fini dell'accertamento sanitario delle condizioni di invalidità e del conseguimento delle provvidenze economiche e sanitarie previste dalla presente legge, gli interessati devono inoltrare domanda in carta libera al Sin-

daco del comune o al Presidente del consorzio di comuni di cui fa parte il loro comune di residenza.

ART. 15.

Compatibilità.

Per quanto compatibili con la presente legge si applicano le norme di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625.

ART. 16.

Finanziamento.

All'onere previsto dalla presente legge si provvede con le maggiori entrate di esercizio a partire da quello 1968.